

**DIREZIONE AFFARI DEL PERSONALE
IL DIRETTORE**

Ai Direttori delle Strutture
Al Direttore Generale
Ai Direttori delle Direzioni e dei Servizi dell'AC
All'Ufficio di Presidenza

Oggetto: Trattamento economico per le assenze ex art. 71 comma 1 del DL n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008

A seguito della richiesta di chiarimenti da parte delle RSU, delle OOSS, dei rappresentanti del personale TA LNF e AC sull'applicazione dell'art. 71 del DL n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 in riferimento alla gestione delle assenze per malattia, si precisa che il nostro Istituto sta adempiendo agli obblighi di legge e pertanto in caso di malattia, nei primi dieci giorni di assenza, è corrisposto al dipendente il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.

Tale trattenuta trova applicazione anche per le assenze dovute a visite specialistiche, ad esami diagnostici o terapie effettuate dai dipendenti. Sono fatte salve le assenze per malattie dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o day hospital, nonché le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Sono fatte salve altresì le assenze per malattia dovute a periodi di convalescenza post ricovero e le assenze dovute a terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti in caso di gravi patologie, in osservanza al principio di trattamento più favorevole previsto dal CCNL di settore richiamato dall'art. 71, comma 1 del DL n. 112/08, così come comunicato dalla Funzione Pubblica con parere n. 53/2008. Inoltre, si specifica che le assenze dovute a visite, esami e terapie effettuate in seguito a infortunio sul lavoro o causa di servizio seguiranno la disciplina dell'infortunio sul lavoro e pertanto non saranno oggetto di decurtazione.

Si coglie l'occasione per ricordare a tutti i dipendenti di prestare particolare attenzione nell'utilizzare il corretto giustificativo a seguito di ciascun evento di malattia. Al fine di favorire una corretta applicazione delle procedure operative, si riporta la seguente tabella che evidenzia alcuni degli eventi di malattia maggiormente frequenti con l'indicazione del corretto giustificativo (presente nell'applicazione) da utilizzare:

Motivi di assenza	Giustificativo da utilizzare
Malattia generica	Malattia
Visite specialistiche	Malattia
Esami diagnostici	Malattia
Terapia effettuata dai dipendenti	Malattia
Infortunio sul lavoro (in giorni o ore)	Infortunio sul lavoro
Causa di servizio (in giorni o ore)	Infortunio sul lavoro
Ricovero ospedaliero e day hospital	Ricovero ospedaliero / day hospital
Patologie gravi con terapia salvavita	Gravi patologie / terapie salvavita
Patologie gravi con terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti	Gravi patologie / terapie salvavita
Convalescenza post ricovero	Ricovero ospedaliero / day hospital



Inoltre, si comunica che le voci della retribuzione legate al salario accessorio che subiscono la decurtazione sono per i livelli IV – VIII l'indennità di responsabilità (IV-VIII), l'indennità ente mensile, l'indennità ente annuale e infine l'indennità responsabile servizio prevenzione e protezione. Per i livelli I – III le indennità da decurtare sono l'indennità valorizzazione professionale, l'indennità direzione responsabilità professionale, l'indennità responsabile servizio prevenzione e protezione, l'indennità oneri specifici, l'indennità direzione strutture e infine l'indennità di carica.

In conclusione, tenuto conto delle difficoltà operative e gestionali dell'intero processo operativo, si precisa che tale decurtazione, una volta verificata, viene contabilizzata nel cedolino del dipendente a partire dal secondo mese rispetto alla data dell'evento.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Direzione Affari del Personale

Il Direttore

(Dott. Renato Carfetti)

